Tribunale di Bari, ordinanza del 3 gennaio 2023, Est. E. D. Ruffo

> Nel computo del TEG contrattuale ai fini usura, il CTU deve computare anche la penale pattuita per la risoluzione contrattuale del mutuo e verificare, in caso di acclarata usurarietà, l'eventuale sussistenza di morosità alla data di notifica del precetto

Massime Avv. Dario Nardone

In ambito di opposizione all'esecuzione, il CTU deve computare, nella determinazione del TEG contrattuale ai fini usura, anche la penale di risoluzione per inadempimento del mutuo.

In caso di accertato supero del TSU, il CTU dovrà verificare se, alla data della notifica del precetto, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle somme restituite a quella data dalla parte mutuataria, quest'ultima fosse in mora o meno (con la relativa quantificazione) rispetto al piano di ammortamento, eventualmente rielaborato per effetto della acclarata usurarietà del TEG [ai fini della ricorrenza del requisito della esigibilità del credito ex art. 474 c.p.c., ndr]